

IST. n. 160/2025 VG

**IL TRIBUNALE DI MODENA****Sezione III civile**

In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Carlo Bianconi
letto il ricorso proposto in data 17.1.2025 ai sensi dell'art. 19, comma 1, CCII, con cui



giusta procura alle liti ex art. 83 c.p.c., allegata al ricorso, dagli Avv.ti

del foro di Modena (C.F.) ed del foro di Modena (C.F.

) con domicilio eletto presso
il loro studio in e digitale all'indirizzo PEC dei

medesimi difensori ha chiesto la conferma delle misure protettive e la concessione delle
misure cautelari, come indicate alle pagg. 22-26 del ricorso;

letti gli atti e sentiti le parti e gli interessati;

a scioglimento della riserva assunta alla udienza 05.3.2025;

ha emesso la presente

ORDINANZA

Preliminarmente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente
decisione che

“al Collegio è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per relationem: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente affermato (Sentenza 642 del 16.1.2015) che in tema di motivazione delle sentenze civili, non può ritenersi nulla la pronuncia che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È da escludere inoltre che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.”



Svolgimento del processo.

La ricorrente ha depositato in data 17.1.2025 il ricorso in intestazione, con rispetto dei profili formali e di tempistica.

Il *petitum* era nel senso di confermare e/o disporre le misure di cui in appresso:

“(a) confermare le misure protettive già richieste ex art. 18, comma 1, CCII con istanza di nomina dell’esperto depositata in data 27 dicembre 2024, stabilendo la durata delle stesse in giorni 120, salve ulteriori giustificate proroghe, e conseguentemente confermare per i creditori di Idem S.a.s. di

[] e per i creditori particolari di [] socio accomandatario illimitatamente responsabile,

(i) il divieto di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di [] o sui beni e sui diritti con i quali quest’ultima esercita l’attività, nonché sul patrimonio del socio accomandatario,

[]

(ii) il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con la Società, sui beni di cui al precedente punto (i)

(iii) che, dal giorno della pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;

(iv) che, dal giorno della pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della Società e, per estensione, del socio illimitatamente responsabile [] non può essere pronunciata;

(v) che, ai creditori interessati dalle misure protettive, è inibito di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto;

(b) disporre, come misure cautelari,

(vi) il divieto per Sanfelice 1983 Banca Popolare Soc. Coop. p.a. di escussione della fideiussione per euro 384.000 rilasciata dalla signora [] compagna del signor [] nell’interesse di questo e a favore della banca a garanzia del credito di restituzione del finanziamento di complessivi euro 320.000 allo stesso erogato con contratto in data 08.03.2022 per l’acquisto di una unità immobiliare nel complesso immobiliare di Via Castelmardo di cui si tratta o, nel caso in cui la banca avesse già dato corso alla escussione, inibire alla stessa di promuovere o proseguire l’azione esecutiva sull’immobile di proprietà di [] facente parte del complesso immobiliare di cui si tratta;

(vii) il divieto per Sanfelice 1983 Banca Popolare Soc. Coop. p.a. di escussione della garanzia di Mediocredito Centrale che assiste il credito di restituzione del finanziamento dalla stessa banca erogato alla Società in data 08.03.2022 per l’importo di euro 1.3 MLN., e/o il divieto per Medio Credito centrale di procedere al pagamento;

(viii) il divieto per Unicredit S.p.A di escussione della garanzia di Mediocredito Centrale che assiste i crediti di restituzione del finanziamento dalla stessa banca erogato alla Società in data 17.7.2020 per l’importo di euro 25.000,00”



Questo GD provvedeva, con decreto 21.1.2025 (da intendersi quivi richiamato e ritrascritto ad ogni effetto), tra l'altro, alla fissazione della udienza 05.3.2025, ed alla nomina dell'Ausiliario.

In vista della udienza si costituivano quattro creditori.

L'Esperto depositava parere favorevole all'accoglimento delle istanze della ricorrente con cui dava peraltro conto di alcune criticità del piano, da tenere in debita considerazione in relazione al prosieguo del procedimento.

L'Ausiliario depositava parere avente conclusioni analoghe a quelle rese dall'Esperto.

Alla udienza venivano sentiti gli interessati, ivi compresi: gli *advisor* della ricorrente; l'Esperto (Avv. Vaccari); l'Ausiliario (dott. M. Marendon); i creditori (come da verbale di udienza).

Compariva altresì il Legale di S.r.l., resasi acquirente del credito di SANFELICE (come confermato dal Legale dell'istituto) e, soprattutto, soggetto interessato all'acquisizione dell'immobile "Casa Tassoni", riconducibile alla società, al suo accomandatario, ed a compagna (e garante) di quest'ultimo.

Costituisce dato pacifico che la ricorrente abbia notificato gli atti introduttivi ai creditori e agli interessati indicati negli allegati alla nota 03.3.2025.

I soggetti non notiziati, pertanto, dovrebbero in ogni caso ed indipendentemente dalla presente decisione ritenersi radicalmente esclusi dalla applicazione delle misure protettive (cfr. ordinanza di questo Giudice del 16.7.2022 in www.ilcaso.it). Limitare la operatività delle MP ai soggetti concretamente coinvolti è sicuramente percorribile in base al dato normativo (disseminato di previsioni che consentono al ricorrente ed al Tribunale di discriminare, tra i creditori, coloro che vengono incisi dallo *stay*, e coloro che ne rimangono estranei), indicativo di una *voluntas legis* inequivoca.

Quanto alle MC, *nulla quaestio* in ordine al doveroso coinvolgimento dei soggetti nei cui confronti esse si chiede siano disposte, pena la inammissibilità della domanda.

Dei creditori evocati, solo alcuni hanno partecipato alla procedura.



Il riferimento è svolto a tutti i soggetti presenti alla udienza 05.3.2025 in quanto rappresentati, anche dai rispettivi Legali (tra essi, alcuni risultano pure formalmente costituiti).

Dei soggetti sopra indicati, la totalità si è rimessa a giustizia.

Va immediatamente sottolineato, infatti, come, in sede di udienza, alcuno dei creditori abbia dichiarato di opporsi alle misure protettive coincidenti con un sostanziale *stay of executions*, ferme comunque le difese in atti.

L'impresa ricorrente.

è una società di persone immobiliare che si occupa di acquisto, locazione, gestione e vendita di fabbricati.

È stata costituita nel 2001 ed è partecipata al 99% dal socio accomandatario.

Le cause della crisi, chiarite alle pagine 5, 6 e 7 del ricorso e non smentite dall'Esperto e dall'Ausiliario, consistono nel dissesto (prima economico, poi finanziario) derivante dalle prolungate inadempienze di alcuni sublocatori (tra cui le società del "gruppo" emanazione del stesso) e da fattori esogeni quali la pandemia; ciò avrebbe determinato la risoluzione del mutuo concesso da SANFELICE e serie problematiche relative ai contratti in corso (con un appaltatore e con alcuni promissari acquirenti).

Il piano di

L'odierno piano della società si fonda su due scenari alternativi.

Trattasi di un piano redatto in un'ottica squisitamente liquidatoria fondato su uno scenario alternativo:

- vendita dei beni "nello stato di fatto in cui si trovano (€ 3,7M per Casa Tassoni2 + € 0,2M per l'appartamento in via Morgagni);
- vendita dei beni a lavori ultimati di ristrutturazione (€ 5,6M per Casa Tassoni + € 0,2M per l'appartamento in via Morgagni).

In ambo i casi è previsto l'incasso dei canoni di locazione di via Morgagni maturati *medio tempore* e la cessione/conferimento al servizio dei creditori dell'immobile di per un valore verosimilmente superiore, in misura sensibile, al residuo debito ereditario, con pari vantaggio dei creditori.



Dei due scenari, peraltro, il più verosimile (allo stato: l'unico) è il primo, specie alla luce dell'interessamento di S.r.l., che ha dimostrato fattivamente tale propensione attraverso l'acquisizione del credito della Banca.

Il progetto della società (che ha orizzonte temporale 2026), è bene dirlo sin da subito, non pare del tutto implausibile, anche se dovrà essere completato, aggiornato ed eventualmente modificato, tenendo anche e soprattutto conto dei seguenti rilievi, che si formulano sin da subito e che saranno oggetto di scrutinio approfondito in sede di eventuale proroga delle misure:

- dovrà essere chiarita in modo espresso, inequivoco e facilmente intellegibile la composizione dell'attivo della società e del socio accomandatario, oltre che (per quanto di interesse del procedimento) della garante al contempo, dovrà essere specificato in modo parimenti approfondito l'entità del passivo a valere sulle singole masse (società e socio, tenendo conto dei creditori personali di questi) ed a valere sul garante;
- dovrà essere prodotto l'atto di cessione del credito da SANFELICE a S.r.l., e chiarita la sorte futura delle somme eventualmente erogate/erogande dal Fondo di Garanzia;
- soprattutto, dovrà essere fornita una stima attendibile degli *asset* (a cominciare da quelli immobiliari), oltre che, ovviamente, la illustrazione dei progressi nelle trattative con S.r.l., con altri eventuali interessati e con i creditori tutti;
- alla luce di tutto quanto precede, sarà opportuno altresì descrivere il raffronto tra la proposta eventualmente confezionata ai creditori (con indicazione di valori economici, tempi e regole distributive) e l'alternativa liquidatoria.

Lo scrutinio del Tribunale.

Sul vaglio rimesso al Tribunale, si fa rimando a quanto già stabilito in altre occasioni da questo Giudice (cfr. ordinanza 03.12.2022 in www.dirittodellacrisi.it) secondo cui il Tribunale deve confermare le misure protettive laddove le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non appaia obiettivo



“manifestamente implausibile”, in ragione della “palese inettitudine” del progetto di piano di risanamento imbastito dalla impresa¹.

Esame del caso concreto.

- A) Quanto alla “*espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell’intero ceto*”, si deve registrare un dato ancora tranquillizzante. Dei creditori costituiti, nessuno ha chiesto il rigetto della istanza.
- B) Quanto all’*“attestato di fiducia dell’Esperto”*, esso è in atti, e basti farsi rimando al relativo parere. Di analogo segno il parere dell’Ausiliario del Tribunale.
- C) Quanto alla “*manca di iniziative esecutive o liquidatorie in essere*”, consta, innanzi tutto, l’istanza di liquidazione giudiziale promossa da SANFELICE, che però ha *medio tempore* ceduto il credito a S.r.l., evidentemente non interessata, al momento, a tale iniziativa; le iniziative creditorie singolari, al contrario, possono addirittura indurre il Giudice a confermare le MP, al fine di arrestare, o comunque scoraggiare, la “corsa al titolo esecutivo” nell’ottica della garanzia della ordinata e paritaria partecipazione dei creditori al risanamento.
- D) In ordine ai profili relativi a: *i) chiarezza della strategia di risanamento; ii) ragionevolezza e la solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento; iii) il fatto che la continuità non distrugga risorse, di modo da indurre a ritenere con un buon grado di tranquillità che l’eventuale stay non possa verosimilmente pregiudicare i creditori; iv) il fatto che la prospettiva liquidatoria possa immaginarsi esiziale per la gran parte dei creditori*”, tutti intimamente connessi, dal punto di vista intrinseco, si osserva quanto segue. Sotto il primo e il secondo profilo è essenziale che la società proceda, nelle prossime settimane, a chiarire con decisione lo scenario e le modalità concrete della operazione immobiliare prospettata.

¹ “Secondo uno scrutinio astratto, elementi estrinseci indicativi, o quantomeno sintomatici, di tale idoneità, sono rappresentati da: i) la espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell’intero ceto; ii) l’attestato di fiducia dell’Esperto; iii) la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere. Sotto il profilo intrinseco, sempre in astratto, meritano apprezzamento: i) la chiarezza della strategia di risanamento; ii) la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento; iii) il fatto che la continuità non distrugga risorse, di modo da indurre a ritenere con un buon grado di tranquillità che l’eventuale stay non possa verosimilmente pregiudicare i creditori; iv) il fatto che la prospettiva liquidatoria possa immaginarsi esiziale per la gran parte dei creditori” (ibidem)



Sotto il terzo profilo, esso non pare al momento di attualità; nel (remoto) caso in cui si riaprisse lo scenario volto al completamento degli immobili a cura della debitrice la società dovrà approfondire e soprattutto dimostrare (sotto il monitoraggio dell'Esperto e, per quanto di ragione, dell'Ausiliario) la validità delle assunzioni in ordine alla percorribilità di esso.

Tali aspetti dovranno essere convincentemente approfonditi e verificati nel prosieguo del percorso, unitamente al quarto profilo che precede, relativo alla dettagliata illustrazione dello scenario alternativo liquidatorio (non risultando ad oggi approfondita la questione).

Sulle misure protettive e sulle misure cautelari.

Quanto detto sin qui con riferimento alle criticità del piano non deve necessariamente condurre al rigetto generalizzato di ogni forma di protezione e cautela invocata.

Il piano proposto, infatti, seppur esposto a sensibili difficoltà, non può dirsi certamente implausibile (nei termini di cui sopra), essendo chiara la difficoltà finanziaria della impresa, ma non irrimediabile la situazione dal punto di vista economico/patrimoniale.

In un siffatto contesto, e ricordata la fiducia (sia pur condizionata) dell'Esperto e la mancata radicale opposizione dei creditori, è opportuno che ciò avvenga in un contesto protetto.

Si ricorda, comunque, che l'art. 19, comma 6, CCII legittima l'Esperto, (l'Ausiliario nominato) ed ogni altro interessato della facoltà di segnalazione dei presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte.

Sintesi: sulle singole richieste di MP e MC.

Alla luce di tutto quanto esposto sopra, in ossequio al dettato di cui all'art. 112 c.p.c., devono essere prese in considerazione le specifiche e singole richieste di IDEM.

Possono essere accolte sicuramente (ma con le precisazioni di cui *infra*) tutte le **misure protettive** quivi ritrascritte:



(i) il divieto di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di Idem Sas o sui beni e sui diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività, nonché sul patrimonio del socio accomandatario, Giorgio Di Mitri;

(ii) il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con la Società, sui beni di cui al precedente punto (i)

(iii) che, dal giorno della pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;

(iv) che, dal giorno della pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della Società e, per estensione, del socio illimitatamente responsabile Giorgio de Mitri non può essere pronunciata;

(v) che, ai creditori interessati dalle misure protettive, è inibito di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto.

Le misure, in particolare, possono essere confermate per la durata di giorni 120 e tenuto conto del pregoduto, ma nei limiti soggettivi di coloro che siano stati evocati in giudizio ritualmente e sempre salvo il dissenso dell'Esperto in riferimento a quella *sub ii*).

Non vi sono in effetti ostacoli, almeno in questa sede, alla estensione delle MP al patrimonio dell'accomandatario per le condivisibili ragioni espresse dal Tribunale di Torino (decreto 22.12.2023, sia pur reso ex artt. 54 e 55 CCII, in www.dirittodellacrisi.it e www.ilcaso.it, secondo cui “In caso di società di persone, l'impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari su tutto il patrimonio del debitore [...] riguarda anche che i soci illimitatamente responsabili e ciò in ragione dell'imperfetta soggettività giuridica delle società di persone, che si risolve e sostanzialmente si identifica in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi e dei creditori soltanto dal fragile diaframma della sussidiarietà della loro responsabilità rispetto a quella del patrimonio sociale così che i debiti della prima finiscono col risolversi in quelli dei secondi e, per la struttura delle società personali, il debito della società resta essenzialmente un debito che fa capo anche al singolo socio”.

Quanto alle **misure cautelari**.

La seguente:

(vi) il divieto per Sanfelice 1983 Banca Popolare Soc. Coop. p.a. di escussione della fideiussione per euro 384.000 rilasciata dalla signora [REDACTED] nell'interesse di questo e a favore della banca a garanzia del credito di restituzione del finanziamento di complessivi euro 320.000 allo stesso erogato con contratto in data 08.03.2022 per l'acquisto di una unità immobiliare nel complesso immobiliare di Via Castelmardo di cui si tratta o, nel caso in cui la banca



avesse già dato corso alla escussione, inibire alla stessa di promuovere o proseguire l'azione esecutiva sull'immobile di proprietà di facente parte del complesso immobiliare di cui si tratta; può essere concessa, per la durata delle MP, come affermato in caso analogo dal Tribunale di Verona (ordinanza 11.4.2024 in www.ilcaso.it, secondo cui: “Nell’ambito della composizione negoziata possono essere estese le misure protettive (anche atipiche) nei confronti del garante della società che si sia impegnato a versare, ai fini del buon esito della composizione stessa, una somma di denaro a titolo di finanza esterna”).

Si precisa, peraltro, come a parere di questo Giudice la misura in parola abbia natura essenzialmente cautelare, e non già protettiva (nemmeno “atipica”, non sussistendo un tale *genus* nell’ambito della CNC, diversamente da quanto avviene con riferimento agli “strumenti”, vedi art. 54, comma 2, terzo periodo CCII).

Il *periculum* insito nella concreta aggressione “particolare” al patrimonio del garante, da parte di un creditore coinvolto insieme agli altri nella CNC, consiste nel possibile pregiudizio alle ragioni di questi ultimi, che appare evidente tutte le volte in cui il garante si sia impegnato, come nel caso in esame, ad intervenire con ulteriori risorse destinate al risanamento (fermo peraltro il mantenimento, come ovvio, della garanzia particolare in capo al creditore).

Si osserva in ogni caso, con riferimento alla vicenda concreta, come il rischio appaia remoto, atteso il probabile trasferimento della garanzia, in uno al relativo credito, in capo a S.r.l..

Le seguenti MC:

(vii) *il divieto per Sanfelice 1983 Banca Popolare Soc. Coop. p.a. di escussione della garanzia di Mediocredito Centrale che assiste il credito di restituzione del finanziamento dalla stessa banca erogato alla Società in data 08.03.2022 per l'importo di euro 1.3 MLN., e/o il divieto per Medio Credito centrale di procedere al pagamento;*

(viii) *il divieto per Unicredit S.p.A di escussione della garanzia di Mediocredito Centrale che assiste i crediti di restituzione del finanziamento dalla stessa banca erogato alla Società in data 17.7.2020 per l'importo di euro 25.000,00”*

possono essere concesse, per la durata delle MP, essendo condivisibile l’obiettivo di evitare la maturazione di poste di debito privilegiato nelle more delle trattative.

Oltre a questo, la cautela è in ogni caso opportuna nella ottica di:

- rendere maggiormente agevole la trattativa, da condursi col finanziatore garantito (o con il cessionario) “per le vie brevi”, senza onere, per il sovvenuto, di attivare la, sensibilmente più gravosa, trafila volta alla transazione con il



gestore del Fondo di Garanzia, disciplinata dalle “Disposizioni operative” (cfr. pag. 65 delle stesse, reperibili sul sito istituzionale del Fondo PMI);

- consentire, in generale ed al di là del caso oggi in esame, un approfondito esame circa la genuinità ed il carattere diligente e non abusivo della concessione di credito garantito, in un contesto “protetto” dalla mancata escussione o dal mancato pagamento.

Nel caso in esame, risulta notiziato MCC, con il che le misure possono essere concesse, sempre per la medesima durata.

Tutto quanto precede conduce alla conferma delle MP di legge (nei termini di cui *supra*), alla concessione delle MC (nei termini di cui *supra*).

La durata delle MP (e delle correlative MC concesse) considerato il periodo di *stay* pre-goduto (e generalizzato) può essere fissata al **19.5.2025**, tenuto conto: i) del limite di 120 giorni previsto dall’art. 19, comma 4, CCII; ii) della richiesta della ricorrente in tal senso e della complessità pratica delle strategie di risanamento; iii) della mancata contraria opinione sul punto da parte dell’Esperto e dei creditori; iv) della congruità di tale lasso di tempo per completare le trattative, o quantomeno per consentirne significativi progressi.

Si avvisa sin da ora che eventuali proroghe saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente al ricorrere di gravi motivi, previa dimostrazione di un effettivo e concreto sviluppo delle trattative volte al risanamento e laddove corredate dal parere di cui all’art. 19, comma 5, CCII.

In caso di richiesta di proroga le misure si considereranno operanti sino al provvedimento di segno contrario del Giudice.

Spese di lite.

Le spese del presente giudizio vengono compensate tra la ricorrente e ogni soggetto costituito, vuoi per il carattere non contenzioso di esso, vuoi per la assoluta novità di gran parte delle questioni, in assenza di precedenti di legittimità univoci.

Nulla per le spese nei confronti dei soggetti non costituiti.

Tutto ciò premesso

PQM



Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso così provvede:

- conferma, limitatamente ai creditori che abbiano ricevuto rituale e tempestiva notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della udienza 05.3.2025 le **misure protettive** di cui all'art. 18 CCII con le specificazioni di cui alla parte motiva da intendersi qui ritrascritte; il tutto, **sino al 19.5.2025²** e ferme le ulteriori misure protettive previste ed operanti *ex lege*;
- accoglie, nei medesimi limiti soggettivi e temporali le **misure cautelari** di cui alle richieste ritrascritte in epigrafe con le specificazioni di cui alla parte motiva da intendersi qui ritrascritte;
- avvisa che eventuali proroghe saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente al ricorrere di gravi motivi, previa dimostrazione di un effettivo e concreto sviluppo delle trattative volte al risanamento e laddove corredate dal parere di cui all'art. 19, comma 5, CCII; in caso di richiesta di proroga le misure si considereranno operanti sino al provvedimento di segno contrario del Giudice.
- visto l'art. 19, comma 6, CCII avvisa l'Esperto, l'Ausiliario nominato ed ogni altro interessato della facoltà di segnalazione a questo Magistrato dei presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte.

Manda la Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente (che notificherà il provvedimento agli interessati non costituiti), alle parti costituite, all'Esperto ed all'Ausiliario.

Con cortese urgenza.

Così deciso in Modena, Camera di Consiglio del 08.3.2025

Il Giudice

Dott. Carlo Bianconi

² Pari a **giorni 120** complessivi tenuto conto del disposto dell'art. 151 c.p.c..

